

Violazioni e sanzioni valide fino all'anno di imposta 2001

Le violazioni in materia di Imposta Comunale sugli Immobili e le relative sanzioni amministrative sono così disciplinate:

- 1) L'omessa dichiarazione correlata ad un omesso o parziale pagamento viene sanzionata con il 200 % dell'imposta dovuta, con un minimo di Euro 51,00;*
- 2) La dichiarazione o la denuncia infedele correlata ad un omesso o parziale pagamento viene sanzionata con il 100% della maggiore imposta dovuta, con un minimo di Euro 51,00;*
- 3) In caso di dichiarazione tardivamente presentata oltre i termini di cui al ravvedimento operoso e comunque non oltre 18 mesi dalla data in cui avrebbe dovuto essere presentata, correlata ad omesso o parziale pagamento, si applica la sanzione amministrativa pari al 100% dell'imposta dovuta;*
- 4) L'omessa, tardiva o infedele denuncia non correlata a parziale od omesso pagamento, in quanto violazione non incidente sull'ammontare dell'imposta, viene sanzionata con una sanzione amministrativa di Euro 51,00.
Tale sanzione si applica per ciascun soggetto di imposta, a prescindere dalla percentuale di possesso;*
- 5) In caso di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero mancata restituzione, mancata o infedele compilazione di questionari nei 60 giorni dalla richiesta si applica la sanzione di Euro 103,00.
Nel caso di mancata presentazione della comunicazione, di cui all'art. 13, ultimo periodo, entro i termini previsti si applica una sanzione di Euro 155,00.
Le sanzioni definite ai punti 4) e 5) non possono costituire oggetto di definizione agevolata, come definita dagli art. 16 e 17 del Decreto Legislativo n° 472/1997.*

Violazioni e sanzioni a partire dall'anno di imposta 2002

Le violazioni in materia di Imposta Comunale sugli Immobili e le relative sanzioni amministrative sono così disciplinate:

- 1) L'omessa comunicazione e la tardiva comunicazione oltre il 31 dicembre dell'anno successivo all'anno in cui è avvenuta la variazione, se correlate ad un omesso o parziale pagamento, vengono sanzionate con un importo di 500 Euro ad unità immobiliare;
Tale sanzione si applica per ciascuna unità immobiliare oggetto della comunicazione, a prescindere dalla percentuale di possesso*
- 2) L'omessa o tardiva comunicazione non correlata a parziale od omesso pagamento, in quanto violazione non incidente sull'ammontare dell'imposta, viene sanzionata con una sanzione amministrativa di Euro 103,00.
Tale sanzione si applica per ciascuna unità immobiliare oggetto della comunicazione, a prescindere dalla percentuale di possesso*

3) La tardiva comunicazione se correlata ad omesso o parziale pagamento e presentata entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'anno in cui è avvenuta la variazione viene sanzionata con una sanzione di 300 Euro ad unità immobiliare.

Tale sanzione si applica per ciascuna unità immobiliare oggetto della comunicazione, a prescindere dalla percentuale di possesso;

4) In caso di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero mancata restituzione, mancata o infedele compilazione di questionari nei 60 giorni dalla richiesta si applica la sanzione di Euro 120,00.

Nel caso di mancata presentazione delle comunicazioni, di cui all'art. 13, ultimo periodo, entro i termini previsti, si applica una sanzione di Euro 180,00.

5) Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento si applica la sanzione del 30% dell'imposta dovuta.

Nel caso in cui il tardivo versamento venga effettuato entro 30 giorni dalla scadenza si applica il 7% dell'imposta dovuta e tardivamente versata.

Le sanzioni definite ai punti 4) e 5) non possono costituire oggetto di definizione agevolata, come definita dagli art. 16 e 17 del Decreto Legislativo n° 472/1997.